Spalma crediti – l'Agenzia emana il Provvedimento

20 Aprile 2023

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Dal 2 maggio al via la scelta di compensare in 10 anni i crediti d'imposta derivanti da Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, le cui comunicazioni sono state trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Questi tra i chiarimenti resi dall'AdE con il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 aprile 2023 n.132123**, in attuazione di quanto previsto dall'art.9, co.4, del D.L. 176/2022, come modificato dall'art.2, co.3-*quinquies*, del D.L. 11/2023, convertito con modifiche nella legge 38/2023, in accordo al quale viene la facoltà di ripartire in 10 anni (anziché in 4/5 anni) i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.

In particolare, al fine di facilitare l'utilizzo in compensazione, per fornitori e cessionari, dei crediti d'imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia, quali il Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, viene consentita la possibilità di suddividere in 10 anni la quota residua della rata annuale (o l'intera rata annuale) che non trova capienza in compensazione nell'anno di riferimento.

Secondo quanto stabilito nel Provvedimento, la **compensazione in 10 anni opera** per la **quota residua** di ciascuna rata annuale dei crediti (o per l'intera rata) non utilizzata in compensazione, **riferita**:

1. **agli anni 2022 e seguenti** per i crediti oggetto delle **prime comunicazioni** di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse **entro il 31 ottobre 2022**, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il **Superbonus**;
2. **agli anni 2023 e seguenti** per i crediti oggetto di **comunicazioni** di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse **dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023**, e sempre relative agli interventi edilizi agevolabili con il **Superbonus**;
3. **agli anni 2023 e seguenti**, per i crediti oggetto di **comunicazioni** di opzione per sconto in fattura/cessione del credito trasmesse **entro il 31 marzo 2023**, e relative agli interventi edilizi agevolabili con il **Sismabonus** e con il **bonus barriere architettoniche**.

Viene chiarito che **oggetto di ripartizione è la quota residua di ciascuna rata annuale**, anche acquisita da cessioni successive alla prima. La ripartizione avviene a **decorrere dall'anno successivo** a quello di riferimento della rata.

Le 10 rate annuali possono essere utilizzate **esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento**, non possono essere cedute, né ulteriormente ripartite. Le quote non utilizzate nell'anno non possono essere fruite negli anni successivi, né chieste a rimborso.

A decorrere dal 2 maggio 2023 il fornitore o il cessionario titolare dei crediti può comunicare all'Agenzia delle entrate, tramite la "**Piattaforma cessione crediti**", la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. **A decorrere dal 3**

luglio 2023, la stessa comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario abilitato (ad esempio CAF, dottori commercialisti, etc.), sempre tramite la piattaforma.

La scelta è irrevocabile. **La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata**.

Le comunicazioni possono essere anche molteplici, in quanto **ciascuna comunicazione** può **riferirsi anche solo a una parte della rata annuale del credito** non compensata e ancora disponibile. Quindi, con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, sia la restante parte della rata non compensata che gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

A titolo esemplificativo, il soggetto che dispone di una **rata 2023** di **crediti** da **Sismabonus** pari a **100 euro** e prevede di non riuscire a compensarla per intero con F24 entro il 31 dicembre 2023, può:

a) **comunicare** all'AdE **la parte di rata** che ritiene di **non riuscire a compensare**: a fronte di una **compensazione di 60 euro**, **rateizzerà** i restanti **40 euro** utilizzandoli in compensazione in **10 anni**, dal 1° gennaio al 31 dicembre **dal 2024 al 2033**. Se alla fine del 2023 avrà altro residuo, inviare un'ulteriore comunicazione di rateizzazione;

b) **attendere** la **fine** del **2023** per **conoscere** la **quota** di **crediti residui non compensabili** e **comunicare** all'Agenzia la **ripartizione** nei **successivi 10 anni**.

A breve saranno resi noti i codici tributo.

Allegati

Provvedimento_del_Direttore_dell'Agenzia_delle_Entrate_18_aprile_2023_n_132123
Apri